



Prefettura di Bergamo
Ufficio Territoriale del Governo

- Ai Sig. Presidente della Provincia
BERGAMO
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della provincia di Bergamo
LORO SEDI
- Ai Sigg. Commissari Prefettizi dei Comuni di
ALME' – COLERE – ONETA – PARZANICA
– VALLEVE
LORO SEDI
- e, p.c. Ai Sig. Questore
Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
Sig. Comandante Provinciale della Guardia di
Finanza
Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco
BERGAMO

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

Come noto, il Ministro della Salute, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del 16 agosto 2020 - ferme restando le disposizioni di cui all'art.1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020 - ha introdotto le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del *virus*:

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);

- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett.b).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n.15350/117(2)/Uff.III-Prot. Civ. del 17 agosto 2020, nel richiamare l'attenzione sul contenuto della predetta ordinanza, ha evidenziato che all'art. 1, comma 1 della

stessa, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "*solo in termini più restrittivi*".

L'ordinanza - **in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n.35)** – avrà effetto sino all'adozione di un successivo d.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Nel rendere noto che le modalità di attuazione delle misure introdotte dall'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto u.s. sono state oggetto di approfondimento in sede di una recente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della quale è stata disposta la massima intensificazione dei servizi di controllo nei luoghi oggetto di possibili assembramenti, si rappresenta la massima disponibilità ad affrontare congiuntamente eventuali criticità nell'applicazione dell'ordinanza in parola.

Il Prefetto
(Ricci)

